

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Le modalità di rilascio del DURC nel settore edile sono disciplinate dalla Circolare n. 22 del 24 marzo 2011, dalla Circolare n. 59 del 28-03-2011 e dalla Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili n:272/2005.

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL DURC:

Chi può richiederlo	Tempi di rilascio
Come richiederlo	Normativa di riferimento
Quando richiederlo	Informazioni ed avvertenze
Come si rilascia	Moduli ed istruzioni

Chi può richiederlo:

Il richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega.

Sono soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione).

Come richiederlo:

Il DURC viene richiesto per via telematica tramite lo Sportello Unico Previdenziale (modalità principale) compilando le schermate che appaiono a video.

La richiesta per via telematica può essere effettuata accedendo alternativamente a <http://www.sportellounicoprevidenziale.it/> (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure a <http://www.inail.it/> (aziende ed intermediari) o a <http://www.inps.it/> (aziende ed intermediari). Per le specifiche riguardanti i codici di accesso al sistema informatico (PIN e PASSWORD) consultare la funzione "[AIUTO](#)" del presente Sportello Unico. I moduli cartacei, reperibili presso le strutture territoriali di Casse Edili, INPS o INAIL, nonché scaricabili dal presente Sportello Unico ovvero dai siti INTERNET di INPS ed INAIL, devono essere debitamente compilati secondo le istruzioni riportate sugli stessi.

Quando richiederlo:

Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi.

La certificazione di regolarità contributiva deve essere richiesta

☐ Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)

- prima la stipula del contratto
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori
- per il collaudo ed il pagamento del saldo finale

☐ Per lavori privati in edilizia:

- prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di DIA (denuncia inizio attività)

☐ Per Attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni - finanziamenti - sovvenzioni:

- prima dell'inoltro della relativa istanza

☐ Per gli appalti di forniture:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- per l'emissione dell'ordinativo
- per il pagamento finale

☐ Per gli appalti di servizi:

- per la verifica della dichiarazione
- per l'aggiudicazione dell'appalto(ove pretesa)
- per la stipula del contratto
- all'atto della regolare esecuzione
- alla liquidazione di ogni fattura (nel solo caso dei servizi di pulizia).

☐ Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione:

- per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione.

Come si rilascia :

Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciato al richiedente il protocollo di ricezione ed assegnato il CIP (codice identificativo della pratica). La richiesta del DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli Enti, al fine di effettuare le verifiche sulla regolarità. L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque struttura territoriale degli Enti di effettuare tale controllo. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell'Ente al quale è stata presentata la richiesta. Il DURC viene trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa), utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in fase di richiesta. Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di

Tempi di rilascio:

Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Gli Enti si riservano la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

Normativa di riferimento:

Legge 22 novembre 2002, n. 266, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale" (G.U. n. 275 del 23 novembre 2002), articolo 2

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Legge 27 dicembre 2006 n. 296, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006), articolo 1, commi 1175 e 1176

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente ad oggetto "Documento unico di regolarità contributiva" (G.U. n. 279 del 30 novembre 2007)

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (G. U. n. 101 del 30 aprile 2008), articolo 90, comma 9

Legge 28 gennaio 2009, n. 2, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), articolo 16-bis, comma 10

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/GE" (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), articoli 3 e 6

Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 12 gennaio 2010, n. 1, avente ad oggetto "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" (G.U. n. 66 del 20

marzo 2010)

Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 20 ottobre 2010, n. 7, avente ad oggetto "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici" (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2010)

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività ispettiva del 30 gennaio 2008, n. 5, avente ad oggetto "Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1 comma 1176 della L. n. 296/2006"

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività ispettiva, del 15 dicembre 2008, n. 34, avente ad oggetto "Procedura DURC – Chiarimenti"

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Attività ispettiva, dell' 8 ottobre 2010, n. 35, avente ad oggetto "DURC – Determinazione AVCP n. 1/2010"

Circolare INAIL del 25 luglio 2005, n. 38, avente ad oggetto "Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in edilizia INPS – INAIL - Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005"

Circolare INAIL del 22 dicembre 2005, n. 52, avente ad oggetto "Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS - INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto"

Circolare INAIL del 5 febbraio 2008, n. 7, avente ad oggetto "Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007"
